



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLA O.S. FP CGIL VV.F.

Oggetto: Esclusione dalle modifiche riguardanti le spese di trasferta introdotte da legge bilancio per il 2025 n. 207/2024.
Riscontro alla nota del 13 marzo 2026.

In relazione alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 13 marzo 2026, di pari oggetto, si trasmette la nota della Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari economici e finanziari prot. n. 12844 del 13 marzo 2026, concernente le ^{ll}Innovazioni introdotte in materia di rimborso spese di trasferta del decreto-legge n. 23 del 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di funzionalità delle Forze di Polizia e del Ministero dell'interno a nota n. 8901 del 3 marzo 2025^U.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Labbate



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
Ufficio V - Trattamento Economico Accessorio del Personale

Allegati: n. 1

Direzione Centrali
Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco
Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento

Uffici di diretta collaborazione del Capo del C.N.VV.F.
Comandi dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Innovazioni introdotte in materia di rimborso spese di trasferta dal decreto legge n. 23 del 2026 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. Seguito a nota n. 8901 del 3 marzo 2025.

Come noto, l'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), introdotto dall'articolo 1, comma 81, della legge n. 207 del 2024 (bilancio 2025) prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i rimborsi di pagamenti eseguiti dal personale inviato in missione con versamento bancario o postale ovvero con mezzi diversi dal contante (es. carte di debito e di credito) per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Introduce pertanto l'obbligo di tracciabilità delle spese di cui trattasi ai fini della esenzione fiscale dei pertinenti rimborsi.

L'articolo 14, comma 2, del provvedimento in oggetto interviene a modificare il suindicato comma del Tuir per escludere dal relativo campo di applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, tra gli altri, i componenti del Corpo nazionale.

Pertanto, dalla suddetta decorrenza, l'esenzione fiscale dei rimborsi di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dalle unità del Corpo inviate in trasferta opera indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate.

Si invita a voler fornire istruzioni ai competenti Uffici di codeste Sedi affinché provvedano in fase di rimborso a considerare la novella normativa illustrata.

Si fa riserva di ulteriori indicazioni laddove in esito alla conversione in legge del decreto risultino modifiche al testo in vigore ovvero laddove si renda necessario - al fine di consentire la corretta liquidazione da parte degli Uffici interessati - aggiornare i relativi applicativi di gestione (Sgf e Sipec).

Con separata nota saranno altresì fornite istruzioni per la sistemazione fiscale delle posizioni interessate *medio tempore* dalla tassazione dei rimborsi di spese sostenute senza ricorso a strumenti elettronici tracciabili.

L'Ufficio in epigrafe di questa Direzione Centrale resta a disposizione per ogni esigenza di ulteriore chiarimento.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE

Italia

FABIO
ITALIA
13.03.2026
16:19:20
GMT+01:00

